

Misura	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell’osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
52.1	<p>1.Il periodo tariffario quinquennale per le infrastrutture ferroviarie regionali è posticipato di un anno rispetto a quello stabilito per l’infrastruttura ferroviaria nazionale. Pertanto, la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria regionale è effettuata nel corso del primo anno del periodo tariffario quinquennale stabilito alla Misura 4 per l’infrastruttura ferroviaria nazionale. Tale annualità rappresenta, per l’infrastruttura ferroviaria regionale, il c.d. Anno ponte, ossia l’esercizio che si interpone tra l’Anno base ed il primo anno del periodo tariffario, nel corso del quale il GI della rete regionale o l’AB, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono agli adempimenti inerenti alla elaborazione e alla presentazione all’Autorità della documentazione relativa alla determinazione dei suddetti canoni.</p> <p>“2. In deroga a quanto disposto dal precedente punto 1, qualora, per circostanze correlate all’interruzione della circolazione sull’infrastruttura, l’Anno base non sia rappresentativo dell’ordinaria gestione, Il GI della rete regionale o l’AB assume come Anno base (T-1) il primo successivo anno utile in cui è ripristinato il regime ordinario di circolazione.</p> <p>Conseguentemente, la proposta tariffaria è formulata nel corso dell’Anno ponte (T0), con riferimento al periodo tariffario (T1-T5).</p> <p>Per il periodo interessato dall’interruzione della circolazione e fino all’anno (T1), si applicano i canoni di accesso all’infrastruttura e i corrispettivi per i servizi ivi forniti in vigore nell’ultimo orario di esercizio per cui siano stati già determinati, fatto salvo un loro adeguamento annuale che tenga conto degli aspetti inflattivi.</p> <p>Al primo anno del nuovo periodo tariffario (T1), continua ad applicarsi il regime transitorio di cui alla Misura 4.2., punto 1., lettera c).”</p>	<p>1.Il periodo tariffario quinquennale per le infrastrutture ferroviarie regionali è posticipato di un anno rispetto a quello stabilito per l’infrastruttura ferroviaria nazionale. Pertanto, la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria regionale è effettuata nel corso del primo anno del periodo tariffario quinquennale stabilito alla Misura 4 per l’infrastruttura ferroviaria nazionale. Tale annualità rappresenta, per l’infrastruttura ferroviaria regionale, il c.d. Anno ponte, ossia l’esercizio che si interpone tra l’Anno base ed il primo anno del periodo tariffario, nel corso del quale il GI della rete regionale o l’AB, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono agli adempimenti inerenti alla elaborazione e alla presentazione all’Autorità della documentazione relativa alla determinazione dei suddetti canoni.</p> <p>“2. In deroga a quanto disposto dal precedente punto 1, qualora, per circostanze correlate all’interruzione della circolazione sull’infrastruttura, l’Anno base non sia rappresentativo dell’ordinaria gestione, Il GI della rete regionale o l’AB assume come Anno base (T-1) il primo successivo anno utile in cui è ripristinato il regime ordinario di circolazione.</p> <p>Conseguentemente, la proposta tariffaria è formulata nel corso dell’Anno ponte (T0), con riferimento al periodo tariffario (T1-T5).</p> <p>Per il periodo interessato dall’interruzione della circolazione e fino all’anno (T1), si applicano i canoni di accesso all’infrastruttura e i corrispettivi per i servizi ivi forniti in vigore nell’ultimo orario di esercizio per cui siano stati già determinati, fatto salvo un loro adeguamento annuale che tenga conto degli aspetti inflattivi.</p> <p>Al primo anno del nuovo periodo tariffario (T1), continua ad applicarsi il regime transitorio di cui alla Misura 4.2., punto 1., lettera c).”</p> <p>3. In deroga a quanto disposto dal precedente punto 1, per i gestori dell’infrastruttura che ai sensi degli artt. 2364 e 2478-bis del cod. civ., approvano il bilancio nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, l’Anno base da prendere a riferimento per la presentazione della proposta tariffaria è identificato nell’annualità precedente (T-2). In tal caso le annualità (T-1) e (T0) costituiscono entrambe anni ponte della proposta tariffaria per il periodo (T1-T5).</p>	<p><i>Omissis</i></p> <p>Si propone di integrare la misura 52.1, oltre a quanto già previsto da ART nel documento di consultazione, con un’ulteriore deroga a quanto disposto al punto 1 della stessa, qualora si ricada nella fattispecie di cui all’art. 2364 del codice civile: ciò in quanto, considerando inderogabile il termine del 30 giugno per la presentazione della proposta tariffaria, per i gestori, quale TUA, il cui statuto prevede l’approvazione del bilancio entro il maggior termine dei centottanta giorni, non risulta possibile redigere la contabilità regolatoria relativa all’anno (t-1) in tempi compatibili con la misura in parola.</p>

			Si propone pertanto di prendere a riferimento quale anno base per la presentazione della proposta tariffaria l'annualità (t-2), per la quale sono disponibili il bilancio di esercizio approvato e la corrispondente contabilità regolatoria.
--	--	--	---